

Avv. Maria Caridi  
Cell. 349.8815749  
[maria.caridi@avvocatirc.legalmail.it](mailto:maria.caridi@avvocatirc.legalmail.it)  
Via Sant'Anna II Tronco n. 18/I  
telefax 0965/921891

**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA**  
Sezione Fallimentare

**Ricorso ex art 67 e ss D.LGS 14/2019 cd. Codice della Crisi**

Per il sig. [REDACTED], nato [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentato e difeso  
[REDACTED] presso il cui  
studio sito in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II Tronco 18/I è elettivamente domiciliato in forza di  
mandato steso in separato foglio da intendersi in calce al presente atto e con l'assistenza del Dott.  
Antonino Tripodi nella qualità di Gestore nominato ex artt. 67 CCI .

- Ricorrente -

**PREMESSO CHE**

-Il Tribunale adito è territorialmente competente in ragione della residenza del ricorrente in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II Tronco n. 18/I;

- il ricorrente versa in una condizione di sovra indebitamento così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e che per lo stesso non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;

- [REDACTED] è colui che la legge qualifica come consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*";

- non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, in quanto l'istante:

1. non è stata esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda;
2. non ha comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
3. non ha determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
4. non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;

- il ricorrente con istanza depositata in data 22.06.2022 presso la Cancelleria del Giudice Delegato alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento – Tribunale di Reggio Calabria, iscritta al

██████████ ha chiesto la nomina di un professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 al fine di valutare la fattibilità del piano di esdebitazione;

- in accoglimento di tale istanza, in data 08/07/2022, il Presidente Dott. Giuseppe Campagna designava l'Organismo di Composizione da sovra indebitamento – Commercialisti di Reggio Calabria – per la nomina di un professionista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. comma 9 L. 3/2012;

- l'Organismo OCC – Commercialisti di Reggio Calabria – iscritto al n. 36 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovra indebitamento – nella persona del Referente Dott. Fabio Mulonia, con provvedimento del 19/07/2022 nominava la Dott.ssa Caterina Festa quale Gestore della Crisi del procedimento n. 16/2022 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, sostituita in data 06/06/2023 dal Dott. Antonino Tripodi – n.q. di Gestore della Crisi - per rinuncia della stessa all'incarico ricevuto;

- a seguito del primo incontro è stata consegnata al Gestore – Dott. Tripodi – ulteriore documentazione utile ad illustrare la situazione economica e finanziaria del ricorrente;

- dopo ulteriori incontri e confronti il Gestore ha provveduto alla stesura della relazione ex art 68, comma 2, CCII.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 7 L. 3/2012, con il presente atto, il ricorrente chiede che sia disposta l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII.

\*\*\*\*\*

### **1. Cause di sovra indebitamento**

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il ██████████ è da ricondurre, senza ombra di dubbio, agli accadimenti di carattere personale e familiare che si sono verificati nel tempo e che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario dello stesso e che hanno condotto il ricorrente alla situazione di sovra indebitamento.

Tali vicissitudini sono state ricostruite e riportate sia nella proposta presentata che nella relazione redatta dal Gestore della crisi, a cui ci si riporta integralmente per non correre il rischio di tediare il Giudice Delegato alla procedura con letture ridondanti.

Qui giova precisare che ██████████ percettore di pensione con retribuzione mensile media, così come ricalcolato dal Gestore della Crisi sulla scorta delle buste paga relative ai mesi trascorsi del 2023, pari € 1.909,43 circa.

Egli vive con l'attuale moglie.

Le spese mensili sostenute dal sig ██████████ per il sostentamento della famiglia ammontano a € 1.369,82 circa, così come indicate dallo stesso ricorrente e ritenute dal Gestore puntualmente riscontrabili nella documentazione esibita.

Per il dettaglio delle spese mensili si rimanda allo schema riepilogativo aggiornato contenuto nella relazione particolareggiata redatta dal Gestore Dott. Tripodi n.q. .

Il sovra indebitamento in cui versa [REDACTED] è da ricondurre, come detto poc' anzi agli accadimenti di carattere familiare che si sono susseguiti e tali da incidere negativamente sulla propria situazione finanziaria.

Le vicende che hanno portato alla difficoltà economica del [REDACTED] hanno avuto inizio con il primo matrimonio contratto nell'anno 1975 e da cui è nata una figlia nell'anno 1977; il matrimonio è cessato con una sentenza di divorzio nell'anno 2010, avvenimento che ha colpito molto il sig. [REDACTED] soprattutto del punto di vista emotivo ma ha anche comportato un notevole esborso economico.

L'ex moglie ha dato inizio a dei contenziosi di natura civile e penale nei confronti [REDACTED] che hanno significato l'accollo di spese legali e processuali, oltre che il mantenimento della figlia, il pagamento del mutuo della casa coniugale, il pagamento dell'affitto di un nuovo alloggio, il sostentamento personale.

Ad aggravare lo status emotivo ed economico [REDACTED] è stata la grave malattia che ha colpito la sorella e il doverla accudire ha implicato spostamenti continui da Bergamo – sede di lavoro - in Sicilia.

Nel 2012 incontra la sua attuale moglie che purtroppo da lì a qualche anno inizia ad avere anch'essa gravi problemi di salute ed è costretta a sospendere l'attività lavorativa di libero professionista per affrontare le cure mediche.

Ad oggi, una timida ripresa dell'attività professionale non consente alla moglie di fornire garanzia economica al marito.

L'impegno economico diventa veramente insostenibile dovendo affrontare esclusivamente con l'importo della pensione percepita tutte le spese per le cure della attuale moglie (spese mediche, viaggi, pernottamenti, farmaci, visite specialistiche), per le spese di gestione familiare e per il proprio sostentamento.

Per il dettaglio si rimanda alla relazione del Gestore della Crisi e alla documentazione medica dallo stesso prodotta.

L'accumularsi delle menzionate vicende nefaste ha gettato [REDACTED] uno stato di profonda confusione e stress emotivo tale da affidarsi alle cure di uno specialista in psichiatria che ha diagnosticato una "*severa sindrome depressiva reattiva con occasionale esacerbazione di ansia parossistica*". Come dichiarato dallo psichiatra [REDACTED] lo stato ansioso e depressivo manifestato dal [REDACTED] era tale da non renderlo lucido nella gestione dell'economia familiare e affrontare le vicende narrate.

La malattia della moglie sommata alle vicende passate hanno determinato la necessità dell'accesso al credito che ha determinato un sovra carico economico inaspettato.

Il primo contratto di finanziamento stipulato dal signor Adamo risale al 2017 per un importo totale di € 20.000,00 che però è appena sufficiente per coprire le spese familiari e i debiti pregressi tanto da dover

richiedere altri prestiti personali, per l'indicazione dei quali si rimanda alla relazione particolareggiata del Gestore.

Si precisa che le obbligazioni sono state sempre assunte con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ma l'impegno assunto è divenuto insostenibile considerato che l'unica fonte di reddito certa è costituita dalla pensione percepita dal sig. [REDACTED]

A queste esposizioni si aggiungono gli oneri tributari che incombono su ciascuno di noi cittadini/contribuenti e il sig. [REDACTED] ha contratto debiti con l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Reggio Calabria e il Comune di Calatafimi – Segesta, che come dettagliatamente specificato dal Gestore ha cercato di ripianare.

Ad oggi, dopo che la posizione è stata sottoposta al vaglio del Gestore della Crisi nominato nella persona del Dott. Commercialista Antonino Tripodi – Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria – **l'ammontare complessivo totale dei debiti in capo all'istante è pari ad € 62.607,12 (non comprensivo del compenso dovuto all'OCC Commercialisti di Reggio Calabria)** Si rimanda al dettaglio specifico delle varie posizioni debitorie aggiornate dal Gestore e esposte nella relazione.

Si ribadisce che le esigenze che il ricorrente ha inteso soddisfare con l'accesso al credito sono da considerarsi come primarie e fondamentali ed è pertanto da escludere che ci sia una colpa grave, una male fede ovvero una frode.

Il Gestore, infatti, ha ritenuto nella sua relazione particolareggiata, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni il sig. [REDACTED] *“ ha agito in buona fede e con lo scopo principale di provvedere al mantenimento della propria famiglia, rispettare gli impegni assunti verso la figlia e far fronte alle spese strettamente necessarie, nonché onorare i prestiti contratti in precedenza”*, pertanto, continua il Gestore : *“ non si è indebitato con la consapevolezza di non poter adempiere agli obblighi finanziari assunti”*.

Per quanto concerne il patrimonio immobiliare dell'istante si osserva che è proprietario di un immobile – di edilizia popolare - sito in [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] L'immobile ha un valore all'incirca di € 40.000,00. Se ne deduce che, *ictu oculi*, il sig. [REDACTED] possiede beni immobili dalla cui vendita il ricavato sarà irrisorio rispetto al debito complessivo maturato.

La proposta di rientro è stata resa migliorativa a favore del ricorrente durante l'intensa attività svolta dal Gestore che ha elaborato il piano di rientro rateale – a cui si rimanda - tenendo conto della effettiva capacità reddituale dello stesso, delle spese necessarie al proprio sostentamento e a quelle necessarie per il sostentamento dei figli.

Il pagamento avverrà secondo le percentuali proposte dal consumatore e ricalcolate dal Gestore con soddisfazione nell'ordine dei crediti in prededuzioni, crediti privilegiati e crediti chirografari, per un totale complessivo di € 31.303,58 versare in n. 59 rate mensili, con impegno mensile pari a € 531,23.

#### Risultanze della relazione del Gestore

Il Dott. Tripodi n. q. di Gestore della Crisi da sovra indebitamento ha evidenziato nella propria relazione particolareggiata che:

-la documentazione consegnata e messa a disposizione dal ricorrente risulta completa nonché attendibile;

- *“la proposta del piano è ammissibile;*

- *“lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari”;*

- *“la proposta” avanzata dal ricorrente “risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, poiché il proponente dispone di un patrimonio immobiliare riconducibile ad un bene immobile classificato come edilizia economica popolare (cat. A/4) e la relativa pertinenza (Magazzino di Cat. 2);-*

- *“l’incolpevolezza è del tutto evidente”*

Tutto quanto sopra esposto con il presente atto il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla procedura della crisi da sovra indebitamento:

-disporre l’apertura della procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII;

-disporre la cessazione delle trattenute, a qualsiasi titolo, in essere sulla retribuzione mensile percepita dal ricorrente;

-disporre il divieto, a qualsiasi terzo a far data dalla pubblicazione della sentenza di omologa, di avviare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari individuali nei confronti dei beni compresi nel patrimonio del ricorrente;

-disporre ogni più opportuna misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio del ricorrente sino alla conclusione del procedimento oltre ogni integrazione e/o modifica al piano di ristrutturazione dei debiti.

- in subordine, Voglia predisporre ogni diversa e ulteriore soluzione che permetta la soddisfazione dei creditori senza aggravio per il sovra indebitato;

- previa emissione del decreto di fissazione dell’udienza, provvedere all’omologa del piano proposto nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato.

Reggio Calabria, 18/12/2023

Avv. Maria Caridi